Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ordinamento del Gabinetto . . . . Pag. 5966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **505**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia . . . . Pag. 5968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. **506**.
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano . . . . Pag. 5969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. **507**.
Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza . . . . Pag. 5970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. **508**.
Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali . . . . . . Pag. 5971

Errata-corrige: (Decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495). Pag. 5972

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 27 agosto 1981.
Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere . . . . Pag. 5972

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee . . . . Pag. 5973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 5975

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di occupazione giovanile . . Pag. 5977

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 5979

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza della cattedra di misure elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma . . Pag. 5979

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche. Pag. 5979

Ministero della difesa: Ricompense al valor aeronautico. Pag. 5979

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 3 settembre 1981, n. **33530.2**.
Redazione e pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» di testi aggiornati di leggi e decreti normativi, coordinati con tutte le modifiche ad essi apportate, al fine di facilitare la conoscenza delle disposizioni vigenti . . Pag. 5980

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità: Integrazione della graduatoria dell'esame nazionale di primario di pediatria per l'anno 1979. Pag. 5980

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Aumento, da cinque a otto, del numero dei posti del concorso, per esami, a consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva. Pag. 5980

REGIONI

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. **38**.
Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1981 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1980 . . . . Pag. 5981

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 39.
Integrazione alla legge regionale 30 aprile 1981, n. 26. Ulteriore contributo al comune di Napoli per l'assistenza post-penitenziaria . . . . Pag. 5981

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 40.
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (primo provvedimento) . . . . . . Pag. 5981

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 41.
Disciplina del rapporto di lavoro del personale della regione Campania per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 . . . . Pag. 5982

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 42.
Proroga fino al 31 dicembre 1981 della validità delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 concernente: « Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 . . . . Pag. 5984

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 43.
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica . . . . Pag. 5985

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 44.
Autorizzazione all'amministrazione regionale alla cessione della Società immobiliare triestina S.r.l. proprietaria dello immobile « Albergo Regina » all'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 5991

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 45.
Norme regionali in materia di tutela delle acque dallo inquinamento . . . . Pag. 5992

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 46.
Nuovo rifinanziamento dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico . . . . Pag. 5995

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1981, n. 47.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile . . Pag. 5995

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1981, n. 23.
Indennità di presenza ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali . . . . Pag. 5996

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinamento del Gabinetto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri disciplina, dal 1° settembre 1981, gli uffici del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Dipartimento per gli affari giuridici, legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali;
Dipartimento per gli affari economici;
Dipartimento per l'analisi e verifica del programma del governo;
Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici;
Ufficio del consigliere giuridico;
Ufficio del consigliere diplomatico;
Ufficio del cerimoniale;
Ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ufficio del coordinamento interministeriale;
Ufficio della segreteria del Consiglio dei Ministri;
Ufficio di segreteria e per gli affari generali di gabinetto.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno altresì capo i Dipartimenti: per la funzione pubblica, per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali e per gli affari comunitari ai quali sono preposti Ministri senza portafoglio.

Art. 2.

Il Dipartimento per gli affari giuridici, legislativi e per i rapporti con gli organi costituzionali è preposto alla segreteria del Consiglio dei Ministri; cura il coordinamento fra le amministrazioni ai fini della predisposizione dei disegni di legge, dei decreti legge, dei decreti legislativi, degli atti di normazione secondaria governativi e ministeriali nonché delle decisioni da assumere riguardo agli atti di iniziativa legislativa non governativa e agli emendamenti parlamentari sui progetti in discussione di fronte alle Camere; assiste il Ministro per i rapporti con il Parlamento ai fini delle attività ad esso delegate; coordina la predisposizione degli atti e dei documenti necessari per corrispondere alle iniziative di controllo e di indirizzo delle due Camere, seguendo a tal fine gli adempimenti dei singoli Ministeri; cura la sottoposizione degli atti al Presidente della Repubblica nonché le attività conseguenti ad atti di controllo ed a rilievi del Presidente medesimo; segue i giudizi di legittimità costituzionale ai fini delle opportune direttive all'Avvocatura dello Stato e delle iniziative conseguenti alle pronunzie della Corte costituzionale; predispone elementi di valutazione in ordine ai conflitti di attribuzione ed ai giudizi di ammissibilità dei referendum; esprime pareri d'ordine giuridico sugli affari in trattazione presso la Presidenza del Consiglio anche riferiti a materie contenziose, cura l'istruttoria per la risoluzione dei conflitti di competenza; coordina la legislazione relativa alle istituzioni pubbliche, alle associazioni private ed agli organismi pubblici in genere e predispone specifici provvedimenti concernenti la vigilanza e la tutela di enti pubblici.

Art. 3.

Il Dipartimento per gli affari economici concorre all'istruttoria delle iniziative legislative del Governo in relazione alle priorità economico-finanziarie del programma; con riferimento alle medesime priorità, segue le attività degli organi di spesa della pubblica amministrazione nonché quelle degli enti economici e delle società a partecipazione pubblica; cura i rapporti con i Comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate.

Predispone gli indirizzi concernenti l'attività dell'Istituto centrale di statistica e si avvale della collaborazione del medesimo Istituto e degli altri enti che operano nel settore dell'informazione economica.

Art. 4.

Il Dipartimento per l'analisi e verifica del programma del Governo provvede alla elaborazione di documenti destinati all'informazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Comitati di Ministri con il fine di: verificare periodicamente la coerenza e la regolarità temporale dell'attuazione del programma di Governo; predisporre la base conoscitiva e progettuale per le questioni di volta in volta indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'integrazione del programma; verificare il fabbisogno strumentale per l'attuazione delle iniziative e dei provvedimenti previsti dal programma.

Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge funzioni di segreteria tecnica per le riunioni collegiali aventi per oggetto modalità ed aspetti dell'attuazione del programma.

Art. 5.

Il Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici cura: gli affari concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri — ad eccezione del personale addetto ai Dipartimenti per la funzione pubblica e per la ricerca scientifica — nonché quello del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei TAR e dei commissariati del Governo; i servizi contabili e tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ragioneria, cassa, economato e consegnatario, automezzi, motociclisti, telecomunicazioni, onorificenze e araldica).

Art. 6.

Il Dipartimento per la funzione pubblica predispone schemi di disegni di legge e provvedimenti di carattere generale concernenti il personale e gli aspetti funzionali-organizzativi della pubblica amministrazione; cura il concerto con i singoli ministri per i disegni di legge e provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici delle singole amministrazioni; segue le trattative sindacali afferenti i diversi comparti del pubblico impiego con i relativi adempimenti attuativi; svolge attività di studio, ricerca, programmazione, propulsione e coordinamento, con i conseguenti adempimenti amministrativi, in materia di riforma della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; svolge le attività connesse con la Presidenza del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e con l'espletamento delle funzioni necessarie ad assicurare le attività ed i compiti di detto organo collegiale, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dell'Ufficio per i Ruoli unici; pone in essere gli atti necessari per assicurare l'utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e dell'informatica nella pubblica amministrazione; svolge le attività connesse: con la presidenza della conferenza permanente dei direttori generali degli affari generali e del personale, con i problemi di organizzazione e di produttività della pubblica amministrazione nonché di formazione del personale con l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'occupazione giovanile, con l'Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione, con il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con la scuola superiore della pubblica amministrazione, con l'Ufficio per l'amministrazione del personale dei ruoli unici; segue i rapporti con l'OCSE, l'UEO ed altri organismi internazionali svolgenti attività nel campo della pubblica amministrazione.

Art. 7.

Il Dipartimento per la ricerca scientifica cura il coordinamento delle iniziative inerenti la ricerca scientifica e tecnologica; predispone la presenza italiana negli organismi internazionali e comunitari in materia di ricerca scientifica; intrattiene rapporti con organismi scientifici nazionali e internazionali; vigila sugli organismi italiani di ricerca; effettua studi e formula proposte per la formazione della politica e della ricerca.

Il Dipartimento assiste il Ministro per la ricerca scientifica nell'esercizio delle altre attribuzioni ad esso direttamente conferite dalla legge.

Art. 8.

Il Dipartimento per gli affari regionali esamina la legislazione regionale ai fini dell'art. 127 della Costituzione; istruisce i conflitti di attribuzione e le questioni di legittimità costituzionale in materia regionale; svolge attività preparatoria concernente il coordinamento: dei rapporti con le regioni, delle iniziative legislative statali in materia di interesse regionale, della legislazione regionale in materia di interesse statale; svolge studi, raccoglie ed elabora dati ai fini della formulazione della politica concernente le autonomie regionali e le province autonome; cura i rapporti con le regioni e intrattiene quelli con i commissariati del Governo; promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica con le singole regioni; cura i rapporti con i Comitati interministeriali e con i comitati costituiti presso le singole amministrazioni per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle loro deliberazioni incidenti sull'esercizio delle competenze regionali.

Art. 9.

Il Dipartimento per gli affari comunitari cura il coordinamento con le istituzioni comunitarie.

A tal fine: svolge funzioni di studio, impulso e coordinamento allo scopo di fornire elementi necessari alla definizione di una posizione coordinata dell'Italia in sede comunitaria; partecipa, con le amministrazioni interessate, alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti comunitari di cui cura la promozione presso le sedi e le rappresentanze competenti; accerta i modi ed i tempi di applicazione della normativa comunitaria e le eventuali difficoltà connesse al mancato coordinamento delle nostre procedure, promuovendo i provvedimenti idonei ad adeguare l'ordinamento interno alle esigenze della politica comunitaria; cura il coordinamento dei mezzi e delle strutture nazionali ai fini della completa e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria; raccoglie (anche presso le sedi comunitarie) e fornisce dati ed informazioni e compie analisi delle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie e dei riflessi sulla comunità delle principali scelte della politica italiana; assicura e coordina i rapporti fra le regioni e gli organi della Comunità.

Art. 10.

L'Ufficio della segreteria del Consiglio dei Ministri, costituito nell'ambito del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, predispone l'ordine del giorno

del Consiglio dei Ministri, curando l'iscrizione dei disegni di legge e delle proposte di provvedimento sui quali è stata completata l'istruttoria presso i competenti dipartimenti ed uffici della Presidenza; provvede alla tempestiva comunicazione ai Ministri dell'ordine del giorno e delle risultanze della predetta istruttoria; tiene a disposizione dei Ministri il verbale delle riunioni del Consiglio dei Ministri; fornisce all'ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio gli elementi per la redazione del comunicato stampa delle riunioni stesse; provvede alle attività strumentali concernenti: la presentazione al Parlamento dei disegni di legge, la formazione dei Governi, il rilascio delle certificazioni relative alle delibere del Consiglio, la collazione dei testi approvati e gli adempimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi, dei decreti e di altri atti.

Art. 11.

L'Ufficio del coordinamento interministeriale si occupa delle questioni amministrative interessanti la competenza di più Ministeri, ai fini della univocità dei conseguenti comportamenti.

Art. 12.

L'Ufficio del consigliere giuridico dà pareri, predispone documentazioni e svolge attività richieste dal Presidente del Consiglio, in ordine a specifiche questioni di carattere giuridico-costituzionale.

Art. 13.

L'Ufficio del portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri cura i rapporti con gli organi di stampa e di informazione; reperisce ed ordina la documentazione di stampa per l'informazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'attività dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

L'Ufficio del consigliere diplomatico cura i rapporti del Presidente del Consiglio dei Ministri con autorità, personalità ed istituzioni internazionali; a tal fine, raccoglie dati, svolge studi ed effettua attività concernenti le relazioni internazionali intrattenute dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

L'Ufficio del cerimoniale cura gli adempimenti concernenti il cerimoniale delle visite ufficiali del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle visite ufficiali presso il Governo italiano, delle manifestazioni patrocinate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

L'Ufficio di segreteria e per gli affari generali ordinari e speciali di gabinetto assiste il capo di gabinetto nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; segue la istruttoria delle nomine di competenza del Governo o dei singoli Ministri; riceve tutti gli atti sottoposti alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o a quella del suo capo di gabinetto.

Art. 17.

I dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio sono retti da persone prescelte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono coordinati dal capo di gabinetto della Presidenza.

I dipartimenti degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono organizzati dai Ministri senza portafoglio ad essi preposti, di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Con separati ordini di servizio viene provveduto agli adempimenti concernenti l'organizzazione dei singoli dipartimenti ed uffici.

(5416)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **505**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 74, relativo al corso di laurea in farmacia, è modificato nel modo seguente:

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

analisi chimico cliniche;
biologia generale;

chemioterapia;
dietofarmacia;
elementi di patologia generale;
farmacognosia;
microbiologia e parassitologia;
organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche;
tossicologia.

Dallo stesso elenco sono soppressi quelli di:

chimica di guerra;
mineralogia.

Art. 2.

Il testo dell'art. 76, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia, è sostituito dal seguente:

Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

1) anatomia umana rispetto a fisiologia generale;

2) chimica generale ed inorganica e chimica organica rispetto a chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno e secondo anno), chimica biologica e fisiologia generale;

3) chimica generale ed inorganica rispetto ad esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno);

4) chimica organica rispetto ad esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).

Art. 3.

Il testo dell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel modo seguente:

Gli insegnamenti fondamentali del biennio e del triennio di chimica organica I e II e di chimica generale ed inorganica perdono l'asterisco.

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di:

chimica analitica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti fitoiatrici;
chimica terapeutica;
stechiometria;
tecnologie chimico farmaceutiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1981
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 506.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 105, quinto comma, dello statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 162, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in venticinque per anno di corso per un totale di settantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 2.

L'art. 112, quinto comma, dello statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 3.

L'art. 119, quinto comma, dello statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 965, relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in quindici per anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 4.

L'art. 124, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è modificato nel senso che la denominazione degli insegnamenti del primo e secondo anno di corso « anatomia patologica delle materie endocrine (biennale) » è rettificata in quella di « anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1981
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. **507.**

Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-1981, conclusi il 23 luglio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola ad essa aderenti, nonché i sindacati autonomi S.N.I.A. e SNALS-CONFSAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1981 al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza e ai direttori dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

sesta qualifica	L.	4.716.000
settima qualifica	»	5.400.000
ottava qualifica	»	6.300.000

Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Per il personale docente già inquadrato, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 312/80, nella qualifica ottava le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di tre, sei, nove, dodici, quindici, diciotto, venti e ventidue anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza.

Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresì attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa, riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Art. 2.

L'inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente art. 1 in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, è effettuato sulla base della anzianità di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Per il personale già compreso nella tabella *F*, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, si computa nel livello retributivo di inquadramento sia l'anzianità di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia quella relativa ai periodi di servizio successivamente prestati.

Per il personale docente già compreso nella tabella *F*, quadro II, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianità di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si computa, per i primi dodici anni di anzianità giuridica, nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente art. 1; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. Alla anzianità corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianità maturata fino al 31 gennaio 1981.

Per il personale docente, già compreso nella tabella *F*, quadro III, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianità maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché i periodi di servizio successivamente prestati nella settima qualifica si computano nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente art. 1; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. All'anzianità corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianità relativa al servizio prestato nell'ottava qualifica fino al 31 gennaio 1981.

Per il restante personale docente di cui al precedente art. 1 l'anzianità è determinata con i medesimi criteri previsti per il corrispondente personale della scuola dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Per i direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, all'anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo del personale

docente di provenienza, determinata con i criteri previsti dai precedenti commi per il corrispondente personale, si aggiungono nel livello spettante per la qualifica di inquadramento i periodi di servizio prestato nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati.

L'anzianità ed i benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici biennali, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.

Art. 3.

La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono attribuiti con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianità determinata ai sensi del medesimo art. 2 in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianità corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui è articolato il livello stesso, è conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianità residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi.

Art. 4.

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue:

dal 1° febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;

dal 1° febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;

dal 1° gennaio 1983 per l'intero ammontare.

Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1° febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

Art. 5.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli importi annui lordi dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, spettanti ai direttori di ruolo e incaricati delle istituzioni di cui al precedente art. 1 sono aumentati di L. 500.000.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili, emolumento non più dovuto.

Art. 7.

In applicazione dell'art. 66, quarto e quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale della carriera direttiva amministrativa e al restante personale non docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della Accademia nazionale di arte drammatica e di danza si applicano le norme rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Art. 8.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 23 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — SCHIETROMA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. 508.

Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'accordo relativo al triennio 1979-81, intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali per il personale contemplato negli articoli 40 e 41 del titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Attesa la necessità di integrare la disciplina prevista per il personale di cui al titolo I della citata legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Trattamento economico

Ferma restando l'attribuzione della qualifica di segretario capo al maturare di quattro anni e sei mesi nella qualifica di segretario comunale e la tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, con effetto dal 1° febbraio 1981 ai segretari comunali e segretari capi di cui all'art. 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete il trattamento economico iniziale annuo lordo di lire sei milioni.

Dopo i primi due anni lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 6.300.000.

La progressione economica si sviluppa con le modalità previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Le sette classi dell'8 per cento successive alla prima si calcolano sullo stipendio di L. 6.300.000 di cui al precedente secondo comma.

Art. 2.

Riconoscimento delle anzianità

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio dei segretari comunali di cui al presente decreto, il servizio reso sino al 31 gennaio 1981 in posizione economica corrispondente alla settima e all'ottava qualifica funzionale si computa rispettivamente su L. 5.040.000 e L. 6.000.000 con l'osservanza delle modalità previste dalla lettera *a*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e di quanto disposto con l'ultimo comma del precedente art. 1.

Il servizio non di ruolo è valutato per intero in ragione del 4 per cento annuo per i primi due anni e sei mesi e nella misura dell'1,25 per cento per il periodo ulteriore, o frazione superiore a sei mesi, con le modalità previste dalla lettera *d*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 3.

Prestazioni straordinarie

Ai segretari comunali è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario di obbligo con i limiti e i criteri previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, sempreché ricorrano effettive esigenze di servizio e siano richieste dai capi delle amministrazioni competenti, previa delibera della giunta.

Art. 4.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 23 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 7

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495)

Il titolo del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, riportato nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 settembre 1981, deve essere rettificato in: « Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica *ed* in materia di impianti disinquinanti » come indicato in testa al decreto stesso.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 agosto 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1978 concernente la modificazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Articolo unico

Alle valute estere indicate alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, è aggiunta l'ECU, unità monetaria europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 agosto 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
ARMATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5359)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2476/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2477/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi la importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2478/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2479/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2480/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2481/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2482/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2483/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 2484/81 della commissione, del 26 agosto 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Marocco a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2485/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che chiude le gare permanenti per l'esportazione di zucchero, di cui ai regolamenti (CEE) n. 561/80 e (CEE) n. 1077/81.

Regolamento (CEE) n. 2486/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2487/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2488/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2489/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2490/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2491/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2492/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 27 *agosto* 1981.

(239/C)

Regolamento (CEE) n. 2493/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2494/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2495/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2496/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2497/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2498/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2499/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2500/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2501/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2502/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2503/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2504/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2505/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2506/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2507/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2508/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che modifica le restituzioni dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2509/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2510/81 della commissione, del 27 agosto 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 245 *del* 28 *agosto* 1981.

(240/C)

Regolamento (CEE) n. 2511/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2512/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi la importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2513/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2514/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2515/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2516/81 della commissione, del 26 agosto 1981, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2517/81 della commissione, del 27 agosto 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2518/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, della voce 85.18 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2519/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3265/80 per quanto riguarda i termini fissati per taluni quantitativi di burro destinati all'esportazione verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2520/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2521/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2501/81 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2522/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2523/81 della commissione, del 28 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 246 *del* 29 *agosto* 1981.

(241/C)

Regolamento (CEE) n. 2524/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2525/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2526/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2527/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2528/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2529/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2530/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2531/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2532/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 2533/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2534/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2535/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2536/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1981, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2537/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2538/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2539/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2540/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2541/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2542/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2543/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2544/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2545/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78.

Regolamento (CEE) n. 2546/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2547/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2548/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che modifica la restituzione all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2549/81 della commissione, del 31 agosto 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2480/81 della commissione, del 25 agosto 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. L 244 del 27 agosto 1981.

Pubblicati nel n. L 248 *del* 1° *settembre* 1981.

(242/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

ditta Auteri & Longo S.n.c., con sede in Misterbianco (Catania);

S.n.c. F.lli n. 8 A D'Ambrosio, con stabilimento in Casoria (Napoli);

ditta Harrold's S.p.a., con stabilimento in S. Arpino (Caserta);

S.p.a., Italviscosa con sede in Milano;

società Laur di Urbanelli e Lamborghini S.n.c., con sede in Gubbio (Perugia);

S.p.a., Nuratex di Olbia (Sassari);

ditta Peretti e C. manifatture S.r.l., in Borgomanero (Novara);

S.r.l., Torcitura di Pianello, con sede in Milano e stabilimenti in Pianello Lario e Crema (Como);

S.p.a., Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari);

società Aifel di Pomezia (Roma);

ditta Elletex S.p.a., con sede e stabilimento in Trescore Balneario (Bergamo);

S.p.a., Franger Frigor di Casale Monferrato (Alessandria);

ditta A. Giuffrida S.r.l., con sede in Siracusa;

S.p.a., Grondona in Genova-Pontedecimo;

S.p.a., Irpea di Roma;

S.r.l. Italtras - Trasporto carburanti con sede in Casalnuovo (Napoli);

S.p.a., Alfacavi, stabilimento di Airola (Benevento);

S.p.a., Cartiere Binda con sede in Milano e stabilimenti a Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara);

ditta Ciare, con sede in Senigallia (Ancona);

ditta Mo.Di.Bo., di Costantini Simonetta, con sede in Napoli e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli);

S.p.a., Polisud con stabilimento in Nola (Napoli);

ditta «La Rondinella» di Parnisari Giovanni, in Lesa (Novara);

S.r.l., Isola d'Arbia di Siena;

S.p.a., Nova Toce con sede in Gravellona Toce (Novara);

Ricagni S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Dorno (Pavia);

S.p.a., Sarli di Napoli;

S.a.s. Sessa di Radice Roberto, stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta);

S.r.l., Tecnel Sud con stabilimento in S. Pietro Infine (Caserta);

S.p.a., Lamprom, con sede e stabilimento in Codroipo (Udine);

S.r.l., Rocchini e Peroncini con sede in Mede (Pavia);

società Sitec S.r.l., di Roma;

S.p.a., Albari in liquidazione di Bari;

S.p.a., Fulgor Italia, stabilimento di Scafati (Salerno);

S.p.a., Fulgor Italia con stabilimento in Pagani (Salerno);

S.n.c., Ariston con stabilimento in Casoria (Napoli);

ditta Cartotecnica Scicali e Molino S.n.c., di Catania;

S.p.a., Confezioni Paser di Fabriano, stabilimenti in Cerreto d'Esi (Ancona) e Sigillo (Perugia);

S.p.a., Depa con stabilimento in Arzano (Napoli);

S.p.a., Fepa di Capanneri (Lucca);

ditta Francesco Giuffrida S.n.c., di Catania;

MT2 Manufatti Tessili S.r.l., di Sumirago (Varese);

Scatolificio Negri S.n.c. di Sizzano (Novara);

Seci Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Qualiano (Napoli);

ditta Camiceria Mori di Pontoglio (Brescia);

società Crobei di Cecchina;

società Delfino di Arpino (Frosinone);

ditta Emanuele Presse S.p.a., di Torino;

Lingerie Venus sac. coop. r.l. con sede e stabilimento in Lissone;

S.n.c., Sleeping System Italia con sede in Forlì;

S.p.a., Industrie Pirelli Azienda Cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento);

S.p.a., A.T. - Applicazioni Telefoniche con stabilimento in Arzano (Napoli);

ditta Baschieri & Pellagri S.p.a., con sede e stabilimenti in Marano di Castenaso (Bologna);

S.p.a., C.C.M. Carpenterie Costruzioni Meccaniche in Settimo Torinese (Torino);

Ceruti S.p.a., con sede e stabilimento in Bollate (Milano);

S.p.a., Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno);

S.p.a., Gilardini con sede in Torino, stabilimento e uffici a Venaria Reale (Torino) - Divisione Cromodora;

S.p.a., T.G. Sebino di Cologno Bresciano (Brescia);

S.p.a., Villafloor con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano);

S.p.a., Webo Electronic Cc. con sede legale in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata) e Montefano (Macerata);

S.p.a., CIMI Compagnia Italiana Montaggi Industriali di Milano;

ditta Cier Ceramica Italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Cagliari;

ditta Ma.Bi.To., S.r.l., di Torino;

Berco S.p.a., di Copparo (Ferrara);

S.r.l., Dyrup & Co., in liquidazione, con stabilimento in Casoria (Napoli);

S.p.a., Ligmar di Modena;

S.p.a., Macchirlatti Dalmas & Figli di Borgaro (Torino), stabilimenti in Borgaro e Corio (Torino);

ditta Marty Confezioni con sede in Pescara;

S.p.a., P.A.C., di Lanciano (Chieti);

S.p.a., PRE.MO. di Ripamolisani (Campobasso);

S.p.a., SAFE - Serrature Auto Ferroviarie Edili di Grugliasco (Torino);

SMIA Società Meridionale Industria Alimentare, con stabilimento in Pagani (Salerno);

S.a.s., O.M.L. di Assemini, 5ª strada Macchiuareddu;

S.r.l., Edierre di Roma;

S.p.a., Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso);

S.p.a., Stabilimenti per l'industria della Juta con sede e stabilimento in San Donà di Piave (Venezia);

S.p.a., Officine Fiore (ora Fiore S.p.a.) con stabilimento in Ercolano (Napoli);

Torcitura di Borgomanero S.p.a., (Novara), Monte Cremasco (Cremona), Pandino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate sul Seveso (Milano);

società Seti di Roma;

società OGM di Roma;

ditta Brichima S.p.a., sede legale e stabilimento in Madone (Bergamo), sede amministrativa in Milano;
società Bosco - Officine Meccaniche S.p.a., con sede in Terni ed unità aziendali in Terni, Narni (Terni), Roma e Milano;
S.p.a., Brondi di Settimo Torinese (Torino);
S.p.a., Intesa di Maratea (Potenza);
S.p.a., Lanerossi Confezioni con sede in Orvieto - unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo), Matelica ed Orvieto;
S.p.a., ing. Olivetti & C., con stabilimento in Pozzuoli (Napoli);
Jean Violet Italiana S.r.l., con sede in Castelletto Ticino (Novara);
soc. Business Equipment inc. di Roma;
S.p.a., Iberna Sud con stabilimento in San Giorgio a Cremano (Napoli);
S.p.a., Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna);
S.p.a., Kimble italiana con sede legale in Milano e stabilimento in Pisa;
ditta F.lli Negri - Macchine con sede in Capodrise (Caserta);
S.p.a., Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunelli con sede e stabilimento a Zola Predosa (Bologna);
S.p.a., Paoletti con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali a Ferrara, Ascoli Piceno, Ancona, Bari, Foggia, Taranto, Cagliari, Firenze, Arezzo, Pisa, Savona, Perugia, Salerno, Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Potenza, Reggio Calabria, Cosenza, Roma, Latina, Torino, Udine, Padova e Treviso;
S.p.a., Carello Fausto & C. di Torino;
S.p.a., Carello industriale di Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto* comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti Società:
S.p.a., Enotria - Augusta (Siracusa), stabilimento in Melilli (Siracusa);
S.p.a., Euroinox, con sede in Terni;
S.p.a., F.lli Fontana con sede in Terni;
S.p.a., Invernizzi con sede in Melzo (Milano), stabilimenti di Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia);
società 15 giugno di Roma;
ditta Ancon S.r.l., di Ancona, stabilimento di Filottrano;
società Cavi Pirelli di Milano, stabilimento di Livorno;
Elfon S.p.a., con sede e stabilimento in Cazzago S. Martino (Brescia);
S.p.a., Junghans con sede in Venezia e stabilimenti a Venezia e Rossano Veneto (Vicenza);
S.p.a., Promedo Sud con sede in Salerno e stabilimento in Fuorni (Salerno);
ditta Stancapiano S.p.a., con sede in Palermo;
Arec S.n.c., con sede legale e stabilimento in Nova Milanese;
S.p.a., Cotonificio Pietro Bellora con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate, Albizzate (Varese) e Somma Leonardo (Varese);
S.p.a., Elios Vantini General Import Export, sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova);
S.p.a., F.lli Franchi di Prato, *stabilimento* di Varlungo (Firenze);
F.lli Reguitti S.p.a., con sede in Agnosine (Brescia) e stabilimenti in Agnosine e Bovezzo (Brescia);
Valdadige Laterizi S.p.a., con sede in Venusio (Matera);
S.p.a., Cofiar di Biella (Vercelli), stabilimento in Vigliano Biellese (Vercelli);
S.p.a., Sintergres con sede in Biella e stabilimento di Pisa;

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti Società:
ditta Confezioni Rondina, con sede in Fratterosa (Pesaro);
S.p.a., Sapel di Montorio Veronese;
ditta Sigam Confezioni S.r.l., con sede in Firmignano (Pesaro) e stabilimento in Calcinelli (Pesaro);
ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro);
S.p.a., SECI - Società Elettrotecnica Chimica Italiana con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a., C. Paracchi e C., di Torino;
FIAR S.p.a., con sede in Milano e Laranzate di Bollate (Milano);
Delta - TI. S.r.l., con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a., Inossman di Maniago (Pordenone);
società Generale delle Conserve Alimentari Cirio S.p.a., sede operativa a San Giovanni a Teduccio (Napoli) e sede legale di Roma - stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardignano Scorzè (Verona), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia;
Cooperativa Costruttori S.r.l., con sede in Argenta (Ferrara), stabilimento CER-COM di Porto Garibaldi;
S.p.a., Gover Firenze di Firenze;
S.p.a., Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno);
ditta Manifattura Tintoria di Massazza (M.T.M.) con sede in Massazza (Vercelli) ora Manifattura Tintoria Trasformazione (M.T.T.) di Massazza;
S.r.l., Moranduzzo di Scandicci (Firenze);
società Ittica Nazionale con sede in Pietrasanta (Lucca);
S.p.a., Zetronic di Padova;
S.p.a., Ceramica Nuova D'Agostino, stabilimento in Brignano (Salerno);
S.p.a., HI-FI Galactron International di Ariccia (Roma);
S.p.a., Redaelli Sidas di Milano;
S.p.a., Industria Contenitori Plastici di Tortona (Alessandria), già Mossi & Ghisolfi;
S.p.a., La Metalli Industriale stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);
S.p.a., Lind con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, comma secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro il 15 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° marzo 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal lavoro dal 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal lavoro dal 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle zone industriali di Cagliari, Sardegna Centrale, Porto Torres, Sassari, Alghero, Sulcis Iglesiante e Villacidro, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area casertana (comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua) per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147 - disinquinamento del Golfo di Napoli - rete di canali e collettori nell'area casertana.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/122 - disinquinamento del Golfo di Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle società:

S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (esclusi gli stabilimenti di Ivrea e Scarmagno), Olivetti accessori S.p.a. di Ivrea, Olivetti controllo numerico S.p.a. di Marcianise (Caserta), Olivetti Peripheral Equipment S.p.a. di Ivrea, Olivetti sistemi per l'automazione industriale S.p.a. di Marcianise, Elea S.p.a. di Ivrea, Eleprint S.p.a. di Ivrea, Motori ed apparecchiature elettriche S.p.a. di Ivrea, Olivetti telecomunicazioni S.p.a. di Ivrea, Probest S.p.a. di Ivrea, Tecsinter S.p.a. di Ivrea, Immobiliare Ivrea San Giovanni S.p.a. di Ivrea, Olivetti Synthesis S.p.a. di Ivrea, Olivetti Tecnost S.p.a. di Ivrea e unità nazionali;

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 2 della legge 27 luglio 1971, n. 301, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

S.p.a. Gran Prix di Tolentino (Macerata);
ditta Nexam S.r.l. di Urago d'Oglio (Brescia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° aprile 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Mett Metallurgica e tubificio tirreno - Milazzo (Messina).

(5354)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981 il CIPE ha autorizzato il Ministero del tesoro, in attesa delle rendicontazioni definitive che le regioni dovranno trasmettere entro il 30 novembre 1981 ai Ministeri competenti sulle spese sostenute a tutto il 1980, riferite ai giovani in servizio, a corrispondere a ciascuna regione un acconto sulle somme ancora disponibili (pari mediamente al 40 % delle somme residue relative all'anno 1979), secondo la seguente situazione:

Regione	Residui 1979	Quota assegnata
Trento	74.199.759	29.680.000
Bolzano	69.150.000	27.660.000
Valle d'Aosta	52.040.000	20.816.000
Piemonte	734.200.000	293.680.000
Lombardia	1.359.150.000	543.660.000
Veneto	2.894.590.000	1.157.836.000
Friuli-Venezia Giulia	733.360.000	293.344.000
Liguria	833.585.000	333.434.000
Emilia-Romagna	3.002.560.000	1.201.024.000
Toscana	4.193.300.000	1.677.320.000
Umbria	1.525.940.000	610.376.000
Marche	2.102.060.000	840.824.000
Lazio	10.241.940.000	4.096.776.000
Abruzzo	4.705.500.000	1.882.200.000
Molise	1.498.700.000	599.480.000
Campania	34.323.500.000	13.729.400.000
Puglia	14.905.580.000	5.962.232.000
Basilicata	3.310.440.000	1.324.176.000
Calabria	7.167.796.216	2.867.118.000
Sicilia	23.309.580.000	9.323.832.000
Sardegna	7.304.370.000	2.921.748.000
	124.341.540.975	49.736.616.000

Il Ministero del tesoro provvederà all'erogazione delle quote assegnate su richiesta specifica delle regioni interessate, diretta anche al Ministero del lavoro.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981, il CIPE ha approvato il piano di spesa, predisposto dal Ministero della difesa, di complessive L. 6.717.568.000, da coprire con ricorso alle disponibilità del fondo di lire 20 miliardi destinato al finanziamento delle imprese per l'assunzione di giovani nei settori produttivi, concernente la terza serie dei corsi per allievi operai, con inizio nel periodo settembre-ottobre 1981 e con termine nel periodo agosto-settembre 1982, secondo la seguente ripartizione:

quanto a L. 1.500.000.000, per l'anno 1981;
quanto a L. 5.217.568.000, per l'anno 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981, il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato, a valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire recate, per il 1981, dall'art. 4 della legge n. 21/81, le seguenti somme per far fronte agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza, con il vincolo di accelerare al massimo l'espletamento e la conclusione degli esami di idoneità.

Ministero del tesoro:	
Ragionerie provinciali	2.386.500.000
Direzioni provinciali	7.700.000.000
Istituti di previdenza	703.500.000
Direzione generale personale	23.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
Servizi impiego	13.219.000.000
Ispezioni lavoro	3.562.000.000
Ministero dei trasporti:	
Motorizzazione civile e controllo autoveicoli	2.951.000.000
Aviazione civile	294.000.000
Ministero della marina mercantile	1.172.500.000
Ministero dell'interno:	
Servizi amministrativi contabili	7.791.000.000
Servizi antincendi	210.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
Controversie lavoro	2.997.000.000
Istituti prevenzione	2.189.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Arti, archivi, biblioteche	21.520.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	17.500.000
Ministero delle finanze:	
Dogane	3.959.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
Istituti tecnici	700.000.000
Provveditorati studi	1.893.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
ANAS	455.000.000
Amministrazioni periferiche	945.000.000
Totale	74.688.000.000

La congruità di eventuali ulteriori fabbisogni finanziari fino al 31 dicembre 1981, sarà valutata preventivamente dal Ministro della funzione pubblica (cui spetta di coordinare le iniziative per una rapida conclusione degli esami di idoneità) che formulerà le proposte di eventuali assegnazioni al Ministero del lavoro, per il successivo inoltro delle richieste a questo Comitato.

Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (legge n. 356/76).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 luglio 1981, il CIPE ha ripartito i fondi stanziati, per l'esercizio 1981, di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge n. 356/76, e il limite d'impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65, nonché i fondi di cui all'art. 2, lettera *b*) della stessa legge, al netto del predetto limite d'impegno, ammontanti, rispettivamente, a L. 361.554.265.000, a L. 30.000.000.000 ed a L. 232.313.804.000, sono ripartiti:

Fondo di cui all'art. 2, lettera a) *della legge n. 356/76 quota fissa, anno 1981*

Regioni e province autonome	(milioni di lire)
Trento	3.391,297
Bolzano	3.846,135
Valle d'Aosta	4.804,984
Piemonte	15.821,867
Lombardia	23.936,029
Veneto	15.069,226
Friuli-Venezia Giulia	7.032,055
Liguria	8.124,570
Emilia-Romagna	15,159,494
Toscana	13.370,510
Umbria	7.530,762
Marche	9.657,164
Lazio	18.780,367
Abruzzo	16.576,316
Molise	12.096,108
Campania	45.829,531
Puglia	34.957,271
Basilicata	15.985,652
Calabria	25.944,619
Sicilia	43.114,600
Sardegna	20.475,708
Totale	361.554,265

Limite d'impegno — annualità 1981 — relativo a contributi per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici di cui alla legge n. 574/65.

Regioni e province autonome	(milioni di lire)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	698
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale	30.000

Fondi di cui all'art. 2, lettera b) *della legge n. 356/76 — quota variabile della componente prezzi — al netto dei 30 miliardi per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici.*

Regioni e province autonome	(milioni di lire)
Trento	2.180,700
Bolzano	2.471,272
Valle d'Aosta	3.087,137
Piemonte	10.165,406
Lombardia	15.413,272
Veneto	9.683,674
Friuli-Venezia Giulia	4.519,858
Liguria	5.219,941
Emilia-Romagna	9.739,837
Toscana	8.590,431
Umbria	4.838,428
Marche	6.207,106
Lazio	12.068,044
Abruzzo	10.651,969
Molise	7.772,271
Campania	29.446,900
Puglia	22.459,738
Basilicata	10.270,621
Calabria	16.669,181
Sicilia	27.702,571
Sardegna	13.155,447
Totale	232.313,804

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvederà all'assegnazione di tali somme alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

(5352)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geografia fisica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario.

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica statistica;
ecologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

petrografia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5397)

Annullamento d'ufficio del provvedimento di vacanza della cattedra di misure elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma.

E' annullato l'avviso di vacanza della cattedra di misure elettriche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1981.

(5398)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Turismart '81 - IV Salone delle attrezzature e dei prodotti per i pubblici esercizi gli alberghi, il commercio e le convivenze » - IV Borsa del turismo che avrà luogo a Padova dal 14 al 19 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Saie '81 - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia » che avrà luogo a Bologna dal 10 al 18 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVII Sa.Mo.Ter. - Salone biennale internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere, per l'edilizia » che avrà luogo a Verona dal 10 al 18 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XI Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti per la panificazione e la pasticceria » che avrà luogo a Bari dall'11 al 18 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XIII Mostra nazionale dei mangimi delle attrezzature per l'alimentazione del bestiame, delle attrezzature e strutture per stalla » che avrà luogo a Piacenza dal 23 al 25 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale specializzata della conceria, pelli e cuoio » che avrà luogo a Vicenza dal 17 al 19 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXI Salone nautico internazionale » - XI Salone internazionale delle attrezzature subacquee (SIAS) che avrà luogo a Genova dal 17 al 26 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Expo commercio '81 - XVI Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio » che avrà luogo a Milano dal 24 al 28 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Expo turismo '81 - XVI Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive » che avrà luogo a Milano dal 24 al 28 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Optica - Salone internazionale dell'ottica oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia » che avrà luogo a Napoli dal 31 ottobre al 3 novembre 1981.

(5321)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, è stata concessa la seguente ricompensa al valor aeronautico:

Medaglia d'argento

(alla memoria)

Petri Piergianni, nato a Pozzuolo del Friuli il 29 maggio 1946, magg. A.A.r.n. s.p.e. — Pilota di elevatissima qualità, dopo aver rappresentato l'Aeronautica italiana in novantacinque esibizioni di acrobazia aerea collettiva in patria e all'estero al termine di una di queste rappresentanzioni su territorio inglese, pur potendo abbandonare il velivolo che non rispondeva più perfettamente ai comandi, preferiva con esso immolarsi generosamente piuttosto che causare la perdita di altre vite umane. — Mildenhall (Gran Bretagna), 27 maggio 1979.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, è stata concessa la seguente ricompensa al valor aeronautico:

Medaglia d'argento

Mazzarelli Silvio, nato ad Alessandria il 31 dicembre 1952, cap. A.A.r.n. s.p.e. — Pilota di aviogetto, con i motori in avaria, per evitare che l'aereo cadesse su zone abitate, rinunciava a lanciarsi col paracadute. Nonostante un principio di incendio a bordo, ritardava lo spegnimento dei motori per poter effettuare tutte le manovre previste per l'atterraggio, riuscendo a portare il velivolo a terra senza altri inconvenienti, dimostrando grande coraggio, sprezzo del pericolo e alta professionalità. — Aeroporto di Brindisi 3 luglio 1979.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, è stata concessa la seguente ricompensa al valor aeronautico:

Medaglia d'argento

Ricupero Mario nato a Roma il 4 luglio 1948, cap. A.A.r.n. compl. stab. — Pilota di aviogetto, immediatamente dopo il decollo subiva una gravissima avaria al turbogetto con conseguente spegnimento di fiamma. Livellava allora il velivolo ed effettuava tutti i controlli per tentare una rimessa in moto in volo. Prefissato e controllato il raggiungimento dei punti chiave indispensabili, riusciva ad atterrare con motore spento evitando il rischio di un lancio ad una quota critica su zona popolata salvando la vita allo specialista che aveva a bordo ed il prezioso materiale di volo. Raro esempio di altissime capacità professionali senso di responsabilità e non comuni preparazione e qualità di pilotaggio. — Istrana 29 febbraio 1980.

(5306)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 3 settembre 1981, n. 33530.2.

Redazione e pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » di testi aggiornati di leggi e decreti normativi, coordinati con tutte le modifiche ad essi apportate, al fine di facilitare la conoscenza delle disposizioni vigenti.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio ha pubblicato, tra varie circolari emanate dal Ministero delle finanze, una circolare con la quale è stato diffuso un « Testo aggiornato e coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 », recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (pagine 19 e seguenti di detto fascicolo della *Gazzetta Ufficiale*).

Il testo, redatto dallo stesso Ministero, recepisce tutte le modifiche che, attraverso numerosi provvedimenti normativi, sono state apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in modo da costituire il testo attualmente vigente di quest'ultimo decreto. Ovviamente, il testo aggiornato redatto dal Ministero delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non ha valore legale, ma ha la esclusiva finalità pratica di facilitare al pubblico la conoscenza delle disposizioni di legge vigenti.

Il valore e l'utilità dell'iniziativa sono analoghi a quelli inerenti alla redazione dei testi dei decreti-legge coordinati con le modifiche ad essi apportate dal Parlamento in sede di conversione, che l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, d'accordo con la Presidenza del Consiglio, compila a partire dall'aprile 1981 e che la *Gazzetta Ufficiale* provvede a pubblicare nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

L'iniziativa del Ministero delle finanze appare senza dubbio meritevole di essere seguita dagli altri Ministeri, ogni qualvolta nella materia di competenza del singolo dicastero vi sia un importante testo normativo (legge o decreto) che abbia subito varie e complesse modifiche, di modo che appaia utile mettere a disposizione della collettività un testo aggiornato della legge o del decreto, coordinato con le modifiche ad esse apportate. E' opportuno che le modifiche siano contrassegnate in modo caratteristico, al fine di consentire che vengano stampate con caratteri diversi (come avviene per le modifiche ai decreti-legge pubblicati nel testo aggiornato).

Ove la legge o il decreto siano stati modificati da più atti, è opportuno indicare - mediante apposite note in calce agli articoli interessati - gli estremi dell'atto che ha apportato la modifica (similmente a quanto effettuato dal Ministero delle finanze).

Il testo aggiornato della legge o del decreto normativo sarà dal Ministero redigente inviato alla Presidenza del Consiglio, che potrà disporne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la precisazione che si tratta di testo redatto allo scopo esclusivo di facilitare la conoscenza delle disposizioni vigenti e senza alcun valore legale.

Si resta in attesa di cortese assicurazione, con la indicazione dei testi normativi per i quali ogni Ministero ritiene utile che si pervenga, in tempi futuri, alla redazione di un testo aggiornato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

(5360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria dell'esame nazionale di primario di pediatria per l'anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1969, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1981 con il quale la dott.ssa Canale Virginia, nata a Brooklyn - New York (USA) il 20 settembre 1936, era stata ammessa con riserva agli esami nazionali di idoneità a primario di pediatria per l'anno 1979;

Visto il riconoscimento da parte del Ministero della sanità in data 29 novembre 1979 del servizio prestato all'estero dalla dott.ssa Canale Virginia;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dai quali risulta che la dott.ssa Canale Virginia ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 100/100 (cento su cento);

Decreta:

La dott.ssa Canale Virginia, nata a Brooklyn - New York (USA) il 20 settembre 1936, è risultata idonea all'esame nazionale di primario di pediatria per l'anno 1979 con il punteggio di 100/100 (cento su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Aumento, da cinque a otto, del numero dei posti del concorso, per esami, a consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Il numero dei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'A.N.A.S., messi a concorso con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, n. 25503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980, è stato elevato da cinque a otto con decreto ministeriale 6 marzo 1981, n. 2400, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 10, foglio n. 22.

(5391)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 38.

Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1981 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la tabella *A* annessa alla presente legge di variazione allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 1981, concernente reiscrizione alla competenza 1981, ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, di somme assegnate alla Regione con vincolo di destinazione e non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario 1980.

Tali somme ammontanti complessivamente a L. 375.381.041.782, sono dedotte dalle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 giugno 1981

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981, n. 39.

Integrazione alla legge regionale 30 aprile 1981, n. 26. Ulteriore contributo al comune di Napoli per l'assistenza post-penitenziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 26 la regione Campania stanzia un ulteriore fondo di lire 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, che sarà liquidato in favore del comune di Napoli con le modalità di cui all'art. 2 della succitata legge regionale 30 aprile 1981, n. 26.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 1461 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, impinguato in termini di competenza e di cassa, con il primo provvedimento di variazione al bilancio per l'anno corrente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 26 giugno 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 40.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

La somma algebrica di tali variazioni determina un incremento di L. 43.324.294.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La somma algebrica di tali variazioni comporta, nelle varie dotazioni di spesa, compresa quella di nuova istituzione, un incremento, parimenti, di L. 43.324.294.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1981

DE FEO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. 41.

Disciplina del rapporto di lavoro del personale della regione Campania per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regionale recepisce l'accordo relativo al secondo contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981.

Le anzianità occorrenti per i concorsi interni ed i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Livelli funzionali e progressione economica

Per il personale regionale, la scala parametrica, prevista dall'accordo 10 febbraio 1979, con decorrenza 1° febbraio 1981, viene così modificata:

Livelli	Vecchi stipendi	Livelli	Nuovi stipendi
I	1.800.000	I	8.700.000
		I dopo 6 mesi	5.964.000
II	2.088.000	II	4.920.000
III	2.340.000	III	4.140.000
IV	2.555.000	IV	3.372.000
V	3.006.000	V	3.012.000
VI	3.204.000	VI	2.688.000
VII	3.960.000	VII	2.400.000
VIII	5.994.000	VIII	2.160.000

La progressione si sviluppa in 8 classi biennali dell'8 % sul valore iniziale di livello, dopo il 16° anno con scatti biennali del 2,50 %, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-78.

Art. 3.

In ordine ai pubblici concorsi, vengono introdotte le seguenti procedure di reclutamento di personale con peculiari professionalità:

a) selezione dei candidati previo esame di titoli professionali e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

Art. 4.

Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

Art. 5.

Lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo

Ai dipendenti competono a decorrere dal 1° febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 650 orarie, e per il notturno festivo L. 1.000 orarie.

Art. 6.

Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi del precedente accordo 1976-78, restano congelate negli importi tariffari spettanti in base a tale accordo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

La presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro in diretta collaborazione con gli organi istituzionali, fermo restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è consentito che per un numero di impiegati regionali non superiore al 2 % dell'organico, sia autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue, fermo restando gli attuali limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite.

Art. 7.

Assenza per malattia

L'assenza per malattia prevista dal precedente contratto può essere utilizzata anche per attendere a cure idropiniche e termali.

Art. 8.

Interruzione ferie

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero, gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

Art. 9.

Congedo ordinario e giornate di riposo

Il congedo ordinario annuale resta fissato in trenta giornate lavorative, considerate comunque su sei giorni nella settimana, comprensive delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

La Regione organizzerà i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo del precedente art. 1.

Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dal precedente contratto, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

matrimonio . . . . 15 giorni
partecipazione a pubblici concorsi o esami fino a 15 giorni
lutti di famiglia, nascita di figlio o altre gravi esigenze familiari . . . . . . fino a 5 giorni

Art. 10.

Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali

Fermo restando la normativa prevista dal precedente accordo in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza.

E' consentito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando presso altra regione alla data del presente accordo con le modalità e condizioni di cui sopra.

Art. 11.

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni), aumentata della quota corrispondente degli emolumenti, a qualsiasi titolo dovuti, e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote aggiuntive di famiglia.

Viene riconfermato il limite di dodici ore per le assemblee in orario di lavoro.

Art. 12.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.

L'informazione riguarda sia gli atti ed i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 13.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina della presente legge vengono demandate alla Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri produttivi volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione a livello regionale. A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 14.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

Il personale che in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri a carico dell'amministrazione regionale.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 15.

Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale

Per la determinazione di metodologie di analisi di produttività ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro, la Regione si adeguerà ai risultati della commissione di studio che sarà costituita, a livello nazionale, per fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttività, nonché, per elaborare proposte per la definizione di criteri e di mobilità oggettivi di valutazione del personale.

Art. 16.

Indennità di fine servizio

In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, il trattamento di fine servizio per i dipendenti della Regione sarà corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato.

Art. 17.

Infortuni per cause di servizio

In attesa della normativa che disciplini la materia per la indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio, si provvederà mediante misure proprie dell'amministrazione regionale.

Art. 18.

Triennio dinamico

La norma del precedente accordo relativa al triennio dinamico va intesa nel senso che i tre anni richiesti per passare dal VI al VII livello possono essere raggiunti anche prendendo in considerazione il servizio prestato nella carriera di concetto. A tal fine il servizio prestato in quest'ultima carriera può essere preso in considerazione al 50 per cento per un massimo di un anno e mezzo.

Art. 19.

Concorsi interni

La percentuale fissata nel precedente contratto del personale regionale per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142, dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167) e dal V livello (167) al VI livello (178) è aumentata dal 30% al 50%, fermo restanti tutte le altre condizioni, termini e modalità previste dal precedente contratto.

Art. 20.

Personale regionale addetto alla formazione professionale

La collocazione funzionale del personale addetto alla formazione professionale deve essere organicamente riesaminata nell'ambito delle norme attuative della legge-quadro in materia ed in particolare, attraverso la contrattazione specifica prevista dalla stessa legge-quadro.

Nella predetta sede dovrà essere affrontata, in modo approfondito, la soluzione della funzione docente unica, prospettata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Fino alla definizione della disciplina contrattuale predetta, vengono confermate le collocazioni funzionali previste dall'accordo nazionale del personale regionale addetto alla formazione professionale.

Fermo restando l'orario di lavoro per i dipendenti regionali, la specifica articolazione per le varie esigenze dell'attività di formazione è demandata alla contrattazione a livello regionale.

Art. 21.

Inquadramento personale enti disciolti

Nei confronti del personale degli enti soppressi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, legge n. 641/78 e legge n. 70/75, messo a disposizione e transitato alle regioni, il quale all'atto della soppressione dell'ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali, si applica il contratto dei dipendenti delle regioni o degli enti locali dalla data del loro inquadramento nei ruoli regionali e negli enti locali.

Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nel 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali nel contratto 1976-78 ove non già dovute agli stessi ad altro titolo.

In attesa di inquadramento, al personale di cui ai commi precedenti sono estesi i benefici economici per gli anni 1979 e 1980 previsti dalla presente legge nelle seguenti misure:

L. 10.000 mensili per il 1979;

L. 45.000 mensili per il 1980 salvo conguaglio.

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti soppressi destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e dal contratto con parastato, viene inquadrato dal 1° febbraio 1981 con le modalità da definire in sede nazionale anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare cumulo di benefici nell'arco del triennio.

Art. 22.

Coordinamento

Fermo restando che la materia del coordinamento rimane regolamentata dal precedente accordo, il compenso per la funzione di coordinamento viene fissato nella misura del 20% sull'iniziale del nuovo livello ottavo.

Art. 23.

Anticipazione dei benefici

Per il 1979 è prevista la erogazione di un beneficio di lire 120.000 (centoventimila) pro-capite, *una tantum*, rapportata a mese.

Per l'anno 1980, al personale dipendente saranno corrisposti, per dodici mensilità, i seguenti benefici:

Parametri iniziali ex accordo 10-2-1979	Benefici mensili (lire)
—	—
100	45.000
116	45.000
130	50.000
142	50.000
167	55.000
178	55.000
220	65.000
333	95.000

Analogo beneficio verrà corrisposto per il mese di gennaio 1981. Per la 13ª mensilità 1980 il beneficio di cui sopra è ridotto del 50%.

Art. 24.

Beneficio da riparametrazione a regime

Per i dipendenti regionali i benefici mensili, a far data dal 1° febbraio 1981, sono i seguenti:

Livelli		Stipendi iniziali annui	Benefici mensili
—		—	—
I		2.160.000	45.000
	dopo sei mesi	2.400.000	51.500
II		2.688.000	51.500
III		3.012.000	55.000
IV		3.372.000	61.200
V		4.140.000	101.250
VI		4.920.000	128.700
VII		5.964.000	133.600
VIII		8.700.000	180.416

Art. 25.

Riconoscimento anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedente preso a base della Regione ai fini dell'inquadramento viene valutato nella misura di L. 800 mese/anno a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Art. 26.

Inquadramento nei nuovi livelli

L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell'art. 23 della presente legge);

b) beneficio di riparametrazione di cui all'art. 24, riportando tale beneficio mensile ad anno, moltiplicando lo stesso per 12;

c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui all'art. 25 in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'accordo relativo al triennio 1976-78.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento e, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 27.

Pensionabilità

Il beneficio forfettario di L. 120.000, rapportato al mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtù dell'accordo sono soggette alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.

Art. 28.

Assegni ad personam

Gli assegni «ad personam» mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo, verranno riassorbiti per un importo pari alla differenza fra il beneficio a regime di cui al precedente art. 24 ed il beneficio mensile da anticipazione di cui all'art. 23.

L'eventuale parte residua verrà assorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 29.

Norme di rinvio

Restano in vigore le norme della precedente legge regionale che non siano sostituite o modificate dalla presente legge.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti, sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge.

Art. 30.

Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con esse compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.

Art. 31.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 30, 31 e 32 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 32.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1981, n. **42.**

Proroga fino al 31 dicembre 1981 della validità delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979 concernente: « Interventi regionali nel quinquennio 1976-80, in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 14 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nella legge regionale del 7 febbraio 1979, n. 14 è prorogata al 31 dicembre 1981 in analogia al disposto del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898, che proroga al 31 dicembre le disposizioni riguardanti il Mezzogiorno.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 luglio 1981

DE FEO

(5225)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 43.

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 13 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell'art. 32 della stessa, nonchè con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l'organizzazione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli uffici del medico e veterinario provinciali — eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al sindaco, quale autorità sanitaria locale — sono attribuite ai comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al titolo III della presente legge.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

Art. 2.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni, ovvero anche di un singolo comune qualora non vi provveda il sindaco.

La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i comuni interessati.

Art. 3.

Autorizzazioni

Spetta, altresì, al presidente della giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio di:

a) case di cura private;

b) istituti medici, reparti ed ambulatori, considerati dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;

d) macelli pubblici e privati.

Compete, pure, al presidente della giunta regionale l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

L'istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), è inoltrata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo comitato di gestione.

Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l'apertura e l'esercizio di case di cura private.

Per l'attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentiti gli ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.

Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.

Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.

Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

Art. 5.

Servizio farmaceutico

Le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie sono esercitate dalla giunta regionale, la quale adotta i relativi provvedimenti, interessanti ambiti provinciali, sentiti i comuni, le unità sanitarie locali interessate e gli ordini dei farmacisti competenti per provincia.

Entro il termine fissato dalla giunta regionale, i consigli comunali interessati adottano le relative deliberazioni, che trasmettono senza indugio al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed all'ordine provinciale dei farmacisti, i quali esprimono il previsto parere entro venti giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Art. 6.

Conferimento di sedi farmaceutiche

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato di nuova istituzione, ovvero, comunque, vacanti, sono indetti dalla giunta regionale.

I concorsi si svolgono per provincia.

La commissione giudicatrice è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

da un funzionario con qualifica di dirigente del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;

da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia scelto su terna proposta dal rettore dell'università;

da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su terna proposta dall'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio;

da un farmacista o medico designato dalla Regione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

L'approvazione delle graduatorie spetta, altresì, alla giunta regionale.

I nominativi degli assegnatari definitivi vengono comunicati all'unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Capo I

IGIENE PUBBLICA, PROFILASSI, MEDICINA LEGALE, ECOLOGIA

Art. 7.

Igiene pubblica, profilassi ed ecologia

Le funzioni, di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, nelle materie dell'igiene pubblica — esclusa quella veterinaria — della profilassi e dell'ecologia ineriscono in particolare alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

4) la tutela igienico-sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;

5) la tutela igienico-sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;

6) la tutela dell'ambiente per gli aspetti di carattere igienico-sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:

a) all'inquinamento dell'aria;

b) all'inquinamento delle acque;

c) all'inquinamento del suolo;

d) all'inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell'ambiente;

7) la verifica dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

9) la polizia mortuaria;

10) la tutela igienico-sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

11) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;

12) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

14) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

Art. 8.
Medicina legale

Le funzioni, di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;

l'accertamento medico-legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;

altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;

l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito della invalidità civile, nonchè a favore dei ciechi civili e sordomuti;

l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;

il servizio necroscopico;

il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9.
Strutture ed organi competenti all'esercizio

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonchè quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Capo II
Servizio farmaceutico

Art. 10.
Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo

Le funzioni, di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

1) l'autorizzazione all'apertura od all'esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;

2) l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;

3) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;

4) la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

5) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

6) l'indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

7) l'erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;

8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;

9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;

10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;

11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del Ministero della sanità;

12) l'approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;

14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica.

Art. 11.
Strutture ed organi competenti all'esercizio

I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente art. 10, numeri dal 4) all'8) compreso, sono adottati sentita la commissione per il servizio farmaceutico prevista all'art. 39 della presente legge.

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente art. 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell'Unità sanitaria locale.

In particolare, nell'ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l'attività ispettiva e quelle già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.

L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita commissione prevista al successivo art. 40 della presente legge.

Capo III

IGIENE E POLIZIA VETERINARIA

Art. 12.
Igiene, profilassi, vigilanza e controllo

Le funzioni di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge in materia d'igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;
2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità veterinaria;
4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
9) la tutela igienico-sanitaria dei mangimi per l'alimentazione animale;
10) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) la vigilanza sull'assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
17) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale nelle materie di cui all'art. 6, lettera *u*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Unità sanitaria locale organizza il settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonostico e zoosanitario; relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale; per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;

d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l'assistenza zootecnica, per la fecondazione artificiale, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività.

Art. 13.
Strutture ed organi competenti all'esercizio

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente art. 12, sono demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria della Unità sanitaria locale.

In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Art. 14.
Attività operative in materia di profilassi veterinaria obbligatorie e volontarie

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall'autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all'albo professionale.

L'attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.

Art. 15.
Attività veterinarie multizonali

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all'individuazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell'unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:

a) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l'esportazione all'estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il Ministero della sanità;
b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle amministrazioni provinciali;
c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Art. 16.
Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento, preparazione e produzione delle carni per l'esportazione

L'Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l'esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.

Art. 17.
Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali, derattizzazione e di profilassi antirabbica

Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

Il predetto personale è assicurato dall'Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l'esercizio delle mansioni espletate e, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione epizoologica sulla rabbia della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l'attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18.
Attribuzioni del comitato di gestione dell'U.S.L.

I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del titolo II della presente legge, sono attribuiti al comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai sindaci dei comuni interessati.

Art. 19.
Attribuzioni del sindaco

Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta — avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell'Unità sanitaria locale — tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all'articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonchè dall'art. 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20.
Delega di funzioni sanzionatorie

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli uffici dei medici e veterinari provinciali.

Altresì, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i comuni si avvalgono dei settori suindicati.

Art. 21.
Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati

I sanitari dipendenti dell'Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico-legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 22.
Funzioni già di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari

Le funzioni già espletate dai consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell'Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.

Art. 23.
Laboratori provinciali di igiene e profilassi

In attesa della individuazione, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d'utenza, i laboratori provinciali d'igiene e profilassi sono gestiti dall'Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l'intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 24.
Interdisciplinarietà

Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale, comunque interessati.

TITOLO IV

ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 25.
Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali

E' istituita presso la direzione regionale dell'igiene e sanità la commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

La stessa provvede ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 592 ed è organo consultivo della Regione e delle Unità sanitarie locali in materia di servizi trasfusionali.

La stessa è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

dall'assessore regionale all'igiene e sanità o per sua delega da un funzionario della direzione regionale in veste di presidente;

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione;

dai dirigenti dei centri trasfusionali, di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592;

da un rappresentante della Società italiana di immunoematologia Associazione italiana dei centri trasfusionali;

da un rappresentante dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.);

da un rappresentante di ognuna delle associazioni di donatori, regolarmente costituita e operante nella Regione, purché con numero di iscritti non inferiore a 10.000 unità e con almeno 7.500 donazioni annuali;

da un rappresentante del servizio sanitario delle Forze armate

da un rappresentante della C.R.I.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 26.
Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

Ai compiti previsti dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell'Unità sanitaria locale.

La stessa è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;

da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell'Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

da un medico del lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 27.
Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità.

Il presidente della giunta regionale può delegare di volta in volta l'assessore all'igiene e alla sanità a presiedere il comitato.

In seno a tale comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 28.

Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici

Ai compiti previsti dall'art. 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, costituita presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La commissione di cui al comma precedente è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

dal direttore regionale dell'igiene e della sanità, in veste di presidente;

dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della commissione, il questore di Trieste o un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.

La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 29.

Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

Le commissioni sanitarie previste dall'art. 481 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l'Unità sanitaria locale cui appartiene il capoluogo di provincia.

Le commissioni sanitarie sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera *c*) del citato art. 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale.

Art. 30.

Commissione sanitaria provinciale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi.

Le commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Le commissioni sanitarie predette sono nominate dalla giunta regionale e sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di presidente;

dal funzionario dirigente l'ispettorato provinciale della agricoltura;

da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità;

da un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura;

da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia;

da un esperto designato dalla associazione provinciale allevatori.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

Art. 31.

Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile

Ai compiti previsti dall'art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo comitato di gestione e sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 32.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della commissione sanitaria dell'Unità sanitaria locale, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale, costituita presso la direzione regionale dell'igiene e sanità.

La commissione sanitaria regionale è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di presidente;

da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;

da altro medico.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Per l'espletamento degli eventuali accertamenti clinici la commissione può avvalersi delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.

Art. 33.

Commissioni sanitarie per i ciechi civili

Ai compiti previsti dall'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio, le commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo comitato di gestione e sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 34.

Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie per ciechi civili dell'Unità sanitaria locale, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria costituita presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La commissione sanitaria regionale è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale, in veste di presidente;

dal primario di una clinica oculistica universitaria;

da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 35.

Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo

Ai compiti previsti dall'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo comitato di gestione e sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 36.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La commissione sanitaria regionale è nominata dalla giunta regionale ed è composta:

da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una unità sanitaria locale in veste di presidente;

da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;

da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 37.

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Ai compiti previsti dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.

I collegi medici dell'Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo comitato di gestione e sono composti:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;

da altro medico.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 38.

Commissioni tecniche per i gas tossici

Ai compiti previsti dall'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le commissioni tecniche dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo comitato di gestione e sono composte:

dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di presidente;

da un ingegnere del ruolo unico della Regione;

dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Delle stesse commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 39.

Commissioni per il servizio farmaceutico

Ai compiti previsti dall'art. 11, primo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La commissione per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;

dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

da due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;

da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne formulate dall'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

La segreteria della commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 40.

Commissioni di controllo delle farmacie

Ai compiti ispettivi previsti dall'art. 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La commissione di controllo delle farmacie dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed composta:

dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;

da un farmacista designato dall'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 41.

Commissione consultiva in materia di assistenza zooiatrica

Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori — tramite le loro rappresentanze di categoria — per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata — con atto formale — dal comitato di gestione, così composta:

dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di presidente;

da un funzionario appartenente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

da un rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia.

La segreteria della commissione è affidata a un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

E' in facoltà del responsabile del settore veterinario — quale presidente — di richiedere il parere della commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

La commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

Art. 42.

Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza

In seno alle commissioni sanitarie considerate dal presente titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

Le commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, durano in carica per un triennio — eccezione fatta per le commissioni di cui all'art. 40, che durano in carica per un biennio — alla scadenza del quale sono rinnovate totalmente nei componenti non di diritto.

In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Art. 43.
Compensi

Ai componenti le commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'art. 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Ai componenti compete, oltre al trattamento di cui al precedente comma, un compenso di L. 3.000 per ogni soggetto visitato e di L. 5.000 per visite domiciliari.

Art. 44.
Sostituzione del medico provinciale e del veterinario provinciale in organismi collegiali

Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell'Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.

Qualora negli stessi organismi pertecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l'ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale.

Art. 45.
Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi i consigli provinciali di sanità, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, le commissioni di cui agli articoli 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 46.
Norma transitoria

La giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente titolo, entro il 1° ottobre 1981.

Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell'attuale composizione, le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 47.
Norme finanziarie

Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 48.
Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1981.

Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.

Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 44.

Autorizzazione all'amministrazione regionale alla cessione della Società immobiliare triestina S.r.l. proprietaria dello immobile «Albergo Regina» all'Università degli studi di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 13 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società immobiliare triestina S.r.l. con sede a Trieste, proprietaria dell'immobile costituente l'albergo Regina e relative pertinenze.

Art. 2.

L'autorizzazione regionale è subordinata alla destinazione del patrimonio sociale da parte dell'Università degli studi di Trieste:

a scuola superiore di lingue moderne per traduttori e interpreti;

a casa dello studente con la concessione dell'uso gratuito dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 3.

L'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata ad immettere in possesso dell'Università degli studi l'immobile costituente il patrimonio sociale della Società immobiliare triestina S.r.l.

Art. 4.

Le eventuali sopravvenienze attive o passive emergenti dal bilancio di cessione della società verranno acquisite ovvero faranno carico al bilancio regionale.

Art. 5.

Sono abrogate in quanto incompatibili con la presente legge le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

Art. 6.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sez. I - rubrica n. 2 - segreteria generale - categoria III - il cap. 262 con la denominazione: «Oneri finanziari conseguenti alla cessione della Società immobiliare triestina S.r.l. all'Università degli studi di Trieste» e con lo stanziamento di L. 15.000.000 per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 312 del citato stato di previsione.

In relazione alle norme contenute negli articoli precedenti il cap. 312 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene tolto dall'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti, e l'importo di L. 60.000.000, stanziato sul medesimo capitolo per il periodo 1982-83, viene stornato ed iscritto sul cap. 1954 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 60.000.000 per il periodo medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 45.

Norme regionali in materia di tutela delle acque dallo inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 13 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

In attuazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la presente legge detta disposizioni in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti e di razionale utilizzazione delle risorse idriche del territorio regionale.

TITOLO II

CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI REGIONALI E CATASTO DELLE ACQUE E DEGLI SCARICHI

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale provvede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei del proprio territorio ed alla formazione del catasto regionale delle acque e degli scarichi.

L'operazione di rilevamento dei dati relativi ai corpi idrici avrà luogo in modo sistematico, tenendo conto dei criteri generali e delle metodologie di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e riguarderà:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti ed indiretti in atto: utilizzazioni e derivazioni o scarichi.

Art. 3.

Sulla scorta dei dati raccolti si procede alla istituzione del catasto regionale delle acque e degli scarichi.

I dati da inserire nel catasto oltre a quelli considerati al precedente art. 2, concernono:

a) il numero, le caratteristiche ed il tipo di scarichi sia pubblici che privati in corpi idrici superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in fognature;

b) le autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto e dei fanghi residuati dai processi di depurazione rilasciate ad operatori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

c) gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Per la raccolta e l'aggiornamento periodico a scadenza biennale dei dati suindicati, l'amministrazione regionale si avvarrà dell'ausilio e della collaborazione dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi.

A tal fine l'amministrazione regionale emanerà specifiche direttive ed istruzioni tecniche, relative all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

Il catasto di cui al presente articolo, per la parte relativa agli scarichi, sostituisce, a tutti gli effetti, quello previsto all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 4.

I dati concernenti il censimento dei corpi idrici verranno pubblicati a cura dell'amministrazione regionale mediante idonee monografie costituite da relazioni e documentazioni cartografiche tecniche e scientifiche. Tali documenti verranno approvati dalla giunta regionale ed inviati, con frequenza non superiore ai due anni, al Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, alle province, ai comuni, alle comunità montane e loro ronsorzi.

Art. 5.

Al fine di pervenire ad una corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, che tenga conto del principio della conservazione e difesa del suolo e dell'ambiente, in rapporto ai problemi posti dallo sviluppo economico e sociale e del principio dell'unità idrografica, in rapporto ai problemi idraulici, l'amministrazione regionale è autorizzata, a propria cura e spese, ad avviare organici piani di studio e ricerche nel settore delle acque, diretti:

a) all'individuazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee del territorio; alla loro distribuzione spaziale e temporale ed entità delle variazioni e degli scarti rispetto ai valori medi pluriennali;

b) all'accertamento dei consumi e dello stato dell'utilizzazione delle acque nei settori urbano, agricolo ed industriale;

c) alla stima dei fabbisogni idrici futuri a medio e lungo termine, divisi per settori e per aree omogenee;

d) alla ricognizione della rete idrografica naturale ed artificiale ed all'individuazione delle necessità di regolazione e potenziamento e riordino delle reti medesime, ai fini della difesa idraulica e della produzione di energia compatibili con l'ambiente ed il buon uso del territorio;

e) all'individuazione delle scelte preferenziali e delle priorità d'uso delle risorse idriche disponibili, in considerazione delle esigenze dei vari settori e delle necessità di pubblico generale interesse.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO DELLE ACQUE

Capo I

PIANO GENERALE PER IL RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 6.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale si dota del piano generale per il risanamento delle acque.

Il piano assume i seguenti contenuti:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *a*) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera *a*), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione alle attribuzioni spettanti alle Unità sanitarie locali in materia di igiene pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

e) indicazioni per un corretto e razionale uso delle acque.

Art. 7.

Il piano, di cui al precedente art. 6 è costituito dai seguenti elementi:

1) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni a cui devono sottostare gli impianti pubblici e privati di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) una relazione illustrativa che espliciti le problematiche del settore, individui gli obiettivi specifici da perseguire ed i criteri programmatori di intervento;

3) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore a 1:100.000, che illustrino la struttura regionale dei corpi idrici ed il sistema di controllo qualitativo e quantitativo;

4) le schede riportanti in forma opportuna la situazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Art. 8.

Il piano generale per il risanamento delle acque è predisposto a cura della direzione regionale dei lavori pubblici.

Sul progetto di piano sono consultati gli enti locali territoriali interessati, i quali devono fornire il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso inutilmente tale periodo, il parere s'intende reso favorevolmente.

Il piano generale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene adottato ed approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e previo il parere favorevole del comitato tecnico regionale.

Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione nazionale nel settore delle acque o quando l'approvazione di un piano nazionale di risanamento o di razionale utilizzazione delle risorse idriche imponga tale necessità.

Il piano generale può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico, ossia attraverso i piani di risanamento di bacino.

La procedura della revisione o delle modifiche è quella prevista per l'approvazione del piano stesso.

Art. 10.

Le prescrizioni normative contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano le attività ivi considerate.

Nella concessione di contributi regionali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione si tiene conto dei criteri di carattere programmatorio e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nei piani considerati dal presente titolo III.

Capo II

PIANI DI RISANAMENTO DEI BACINI IDROGRAFICI

Art. 11.

Ai fini di una disciplina degli scarichi degli insediamenti civili, agricoli e produttivi, che tenga conto non solo della qualità dell'effluente, ma anche di precisi standards, fissati per ogni corpo idrico in relazione sia alla tutela ambientale che per gli usi potabili, agricoli, industriali e di produzione di energia, il piano generale per il risanamento delle acque di cui al precedente capo I, può essere modificato ed integrato da specifici piani articolati per interi bacini idrografici e denominati «piani di risanamento di bacino».

Art. 12.

I piani di risanamento di bacino assumono i seguenti contenuti:

a) l'individuazione degli usi principali delle acque e la verifica dello stato di qualità dei corpi idrici ricettori, sulla base di appropriate analisi chimiche, fisiche e biologiche;

b) l'analisi degli scarichi pubblici e privati delle acque di rifiuto e dei depositi di fanghi residuati dai processi di depurazione e dai cicli di produzione;

c) la valutazione delle quantità massime di sostanze inquinanti che possono essere versate nei corpi idrici in rapporto allo stato degli inquinamenti ed agli usi che devono essere tutelati;

d) la formulazione degli interventi necessari per il riordino delle utenze idriche e per la tutela delle acque dall'inquinamento, sia attraverso l'imposizione di limiti eventualmente più restrittivi di quelli indicati nella tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 che tramite l'esclusione, in determinate zone d'insediamento, di particolari processi produttivi, qualora gli stessi non consentano agli effetti dello scarico una adeguata tutela del corpo idrico ricettore.

Art. 13.

I piani di risanamento di bacino si compongono dei seguenti elementi:

a) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni di carattere vincolativo per gli insediamenti civili e produttivi che danno origine a scarichi di acque di rifiuto che possono compromettere la tutela dei corpi idrici, nonché i limiti imposti a tutti i tipi di scarichi presenti nel bacino considerato;

b) la relazione illustrativa che esplichi le problematiche del risanamento delle acque, individui gli obiettivi specifici da perseguire ed i criteri programmatori di intervento;

c) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:100.000 che illustrino lo stato di qualità, l'uso e le necessità di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 14.

Per l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento di bacino si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale di risanamento delle acque.

La validità dei singoli piani di bacino è a tempo indeterminato.

Essi possono essere modificati in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarli o di integrarli anche a seguito della variazione della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Anche per le prescrizioni normative contenute nei suddetti piani si applica il disposto del precedente art. 10, primo comma.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI E MODULI ORGANIZZATIVI

Art. 15.

Spetta al presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico regionale — sezione 3 — di cui all'art. 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:

a) autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare territoriale, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, comunità montane e loro consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Nell'espletamento dei compiti di cui alla lettera *a*) del comma precedente, il comitato tecnico regionale acquisisce il parere dell'organo individuato dall'art. 18 della presente legge competente per territorio.

Art. 16.

Spetta al dirigente del servizio dell'idraulica della direzione regionale dei lavori pubblici attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che il progetto per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di fognatura e di depurazione delle acque usate presentato dai comuni, consorzi intercomunali e comunità montane non contrasti con le finalità della legge 10 maggio 1976, n. 319 e con gli strumenti della pianificazione regionale per il risanamento delle acque.

Art. 17.

In attesa che con apposita legge si provveda alla ristrutturazione organica degli uffici dell'amministrazione regionale al servizio dell'idraulica della direzione regionale dei lavori pubblici, oltre ai compiti previsti dall'art. 25, primo comma, n. 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, spetta anche:

a) curare la predisposizione degli elaborati che costituiscono i piani di risanamento delle acque di cui al titolo III della presente legge;

b) provvedere all'attuazione del censimento dei corpi idrici, nonché alla formazione, tenuta e aggiornamento del catasto regionale delle acque e degli scarichi;

c) realizzare l'archiviazione e l'elaborazione dei dati concernenti lo stato di qualità, l'uso e la potenzialità delle risorse idriche regionali anche avvalendosi di elaboratori elettronici e di modelli matematici;

d) curare la divulgazione su scala regionale e nazionale dei dati raccolti ed elaborati;

e) esercitare la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti, nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

f) coordinare e verificare la coerenza dei programmi degli enti locali relativamente alla realizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque;

g) predisporre il progetto delle reti dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e provvedere alla gestione delle reti di monitoraggio, compreso l'eventuale sistema di teletrasmissione dei dati;

h) attuare la realizzazione dei piani di studio e ricerche di cui all'art. 5 della presente legge;

i) curare la predisposizione della normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti *d*) ed *e*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 18.

In attesa dell'individuazione, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali, le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi previste dall'art. 15, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono esercitate dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Qualora gli enti cui è demandata l'installazione e la manutenzione dei dispositivi previsti dall'art. 5, lettera *e*) della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, non provvedano a tali incombenze, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi vengono effettuate dal servizio dell'idraulica della direzione regionale dei lavori pubblici.

Art. 20.

L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *Controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e del trattamento depurativo dei liquami fognali.* — L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare studi e rilevamenti diretti a valutare e determinare:

a) le condizioni igieniche dei corpi idrici nonché le caratteristiche degli scarichi inquinanti effettuando tutte le necessarie analisi di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche;

b) le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali allo scopo di salvaguardare i corpi idrici ricettori.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma precedente l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il controllo della qualità dei corpi idrici di interesse regionale anche mediante l'impiego di natanti e mezzi aeromobili.

Ai fini del presente articolo l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere all'acquisto ed all'installazione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque, assumendo le relative spese di funzionamento e manutenzione ».

TITOLO VI
NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'art. 20 della presente legge, e degli articoli 5 e 19 della presente legge, limitatamente quest'ultimo alle spese di installazione, fanno carico al cap. 8216 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto degli articoli 5, 19 e 20 della presente legge, la denominazione del citato cap. 8216 viene così modificata: « Spese per l'esecuzione di studi, di lavori di sondaggio, compresa l'installazione di impianti fissi di rilevamento, nonché di ogni altra utile opera relativa alle ricerche idrogeologiche e climatiche; per l'avvio di organici piani di studio e ricerche nel settore delle acque, al fine di pervenire ad una corretta ed economica gestione delle risorse idriche regionali, nonché spese per l'acquisto e l'installazione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque ».

Art. 22.

Per le finalità di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'art. 20 della presente legge, ed all'art. 19 della presente legge, limitatamente alle spese di manutenzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al cap. 3053 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 5 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

In relazione al disposto di cui ai precedenti articoli 19 e 20, la denominazione del citato cap. 3053 viene così modificata: « Spese di funzionamento di opere ed impianti di rilevamento delle risorse idriche del territorio regionale, o comunque connesse con ogni altra utile ricerca idrogeologica e climatica, nonché spese di funzionamento e manutenzione di stazioni automatiche di rilevamento della qualità delle acque ».

Art. 23.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42, come sostituito con l'art. 20 della presente legge, fanno carico al capitolo 3054 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 20, la denominazione del citato cap. 3054 viene così modificata: « Spesa per il finanziamento di studi e rilevamenti diretti a valutare e determinare le condizioni igieniche dei corpi idrici, le caratteristiche degli scarichi inquinanti, nonché le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali ».

Art. 24.

Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1354 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 954 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria IX - i seguenti capitoli:

cap. 8220 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi concernenti la predisposizione del piano generale per il risanamento delle acque e dei piani di risanamento dei bacini idrografici (art. 4, primo comma, legge 24 dicembre 1979, numero 650) » e con lo stanziamento di lire 889 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 889 milioni si fa fronte come segue:

per lire 200 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 3055 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1980, n. 68;

per le restanti lire 689 milioni con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sul cap. 615 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 689 milioni per l'esercizio 1981;

cap. 8221 con la denominazione: « Spese per l'esecuzione di studi concernenti la predisposizione del piano generale per il risanamento delle acque e dei piani di risanamento dei bacini idrografici » e con lo stanziamento complessivo di lire 465 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 465 milioni si fa fronte come segue:

per lire 65 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per le restanti lire 400 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano citato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 46.

Nuovo rifinanziamento dell'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, concernente interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 13 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità e secondo le modalità indicate all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 310 milioni.

Potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge le operazioni per le quali le istanze siano inviate all'E.R.S.A. in data non posteriore a quella della loro effettuazione.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7350 con la denominazione: « Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione — nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 — di concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi, a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 della predetta legge e con lo stanziamento di lire 310 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 46 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 luglio 1981

COMELLI

(4788)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1981, n. 47.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del 29 luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani assunti dagli enti di cui al primo comma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, numero 73, in corso di svolgimento alla data del 28 febbraio 1981, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 28 febbraio 1981, purché non si siano dimessi volontariamente.

Art. 3.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al cap. 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 90 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al cap. 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, sul cap. 577 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 1981

COMELLI

(5029)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1981, n. 23.

Indennità di presenza ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *del* 25 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate, a modifica delle leggi regionali n. 31 del 28 agosto 1973, n. 5 del 31 gennaio 1977, n. 49 del 18 dicembre 1977, per quanto riguarda i soli comitati di controllo, ed agli esperti in materia sanitaria di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita una indennità, per ogni giornata di sedut di L. 30.000 al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 2.

A tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni spetta il rimborso delle spese di viaggio quando si rechino alla seduta del comitato o delle sezioni.

Il rimborso delle spese è corrisposto nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro ed è determinato sulla base della distanza dal comune di residenza a quello del comitato o delle sezioni.

Ai componenti residenti in comuni di una provincia diversa da quella ove ha sede il comitato o le sezioni di controllo, oltre al gettone di presenza di cui all'art. 1 ed al rimborso delle spese di viaggio di cui ai precedenti commi, è dovuto un rimborso forfetizzato per altre spese di L. 10.000 per ogni giornata di presenza.

Art. 3.

Ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate compete, altresì, una indennità mensile lorda di L. 200.000.

Art. 4.

Ai componenti effettivi e supplenti del comitato e delle sezioni di controllo, che per ragioni del loro ufficio, in accordo con il presidente delle stesse, si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione secondo le norme della legge regionale n. 55 del 29 dicembre 1978 per i collaboratori del livello VIII.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 00850 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 agosto 1981

p. *Il presidente*: SELVATICI

(5392)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812510)